

**Allegato alla deliberazione consiliare n. 67 del 28/11/2001 così come modificato
cone deliberazione consiliare n. 54 del 30/11/2005**

**TITOLO IV
APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

ART. 27

Presupposto della tassa

(Art. 62, comma 1, dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, **ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili**, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivo o comunque reso in via continuativa.

In particolare si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucina, ecc.) che accessori (ingressi, interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc...) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrante rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, etc...) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra.
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente.
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circolo da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza.
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, laboratori, ripostigli, dispense, bagni, ecc..) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecno-economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado.

- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli Enti pubblici, delle Associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle ex Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del comma 4° dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc...
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc...).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 32 tutte le aree comunque utilizzate, ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolge un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni:
- *(qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privata)*
- *le superfici dei balconi e terrazzi.*

ART. 28

Case coloniche

(Art. 62, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2. Per quanto concerne la distanza massima dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 7

ART. 29

Locali ed aree non assoggettabili a tassa.

(Art. 62 comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Non sono tassabili i balconi, le terrazze e simili.

Non sono neppure tassabili gli ingressi, gli anditi, i corridoi nel caso servano al passaggio promiscuo di diversi inquilini di un medesimo stabile, come pure le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del C.C.

Non sono soggette a tassa le aree a verde e le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, pertinenziali od accessorie di locali tassabili.

2. Più in particolare si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:
- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo, **locali di produzione a ciclo chiuso, depositi di materiali in disuso, luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.**
 - le superfici autorizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti, resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
 - le superfici o le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si forma di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
 - **alloggi non allacciati ai servizi in rete;**
 - **fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;**
 - **I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.**

ART. 30

Esclusione dalla superficie tassabile

(Art. 62, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola, rifiuti speciali tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. *Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione*

- officine meccaniche e simili	riduzione del 10%
- studi dentistici e simili (laboratori)	riduzione del 10%
- lavanderie	riduzione del 10%
- tipografie artigianali	riduzione del 10%
- falegnamerie e simili	riduzione del 10%

ART. 31

Destinazione promiscua

(Art. 62, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta per ogni destinazione, secondo le tariffe relative e le superfici a tali fini utilizzate.

ART. 32

Esclusione dalla tassa

(Art. 62, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto delle norme legislative o regolamentari, di ordinanze in

materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ART. 33

Soggetti passivi - Solidarietà

(Art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui agli artt. 27, 38, e 31 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse .
2. **La tassa è dovuta anche se i locali e le aree scoperte di cui all'art.27 del presente regolamento non vengono utilizzate purché risultino predisposte all'uso (dotati di arredamento, allacciamento all'acquedotto, forza elettrica , gas)**
3. **Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente, la tassa è dovuta dal proprietario.**

ART. 34

condominio - multiproprietà - centri commerciali

(Art. 63, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

1. *Per le parti comuni del condominio del cui all'articolo 1117 del Codice Civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 27 il Comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art. 46, determina la tassa, aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del numero dei condomini, resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.*

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.27. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

2. Nel caso dei locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
3. *E' fatto obbligo all'Amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 2 di presentare al competente ufficio o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.*

ART. 35

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

(Art. 64, del D.L.gs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'Amministratore con le modalità di cui all'art. 34.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno, di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART. 36
Misura della tassa

1. *La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed uso a cui i medesimi vengono destinati secondo la classificazione in categoria di cui al successivo art. 39*

La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati agli urbani, secondo le tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati, al numero degli occupanti delle civili abitazioni e al costo dello smaltimento. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili è determinata secondo le modalità fissate nei successivi articoli.

Relativamente alla categoria 1 e sottocategoria della stessa di cui al successivo art. 39, la tassa, avuto presente la quantità e la qualità dei rifiuti, può essere determinata tra il 20 e il 70% del costo complessivo della categoria suddetta esclusivamente alle superficie delle abitazioni

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree e complessivamente arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, secondo che sia superiore ovvero inferiore a 0,5 metri quadrati.
3. Agli effetti della determinazione della superficie, si calcolano tutti i vani interni all'ingresso delle abitazioni tanto se principali che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc..) e così pure le dispense, anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse private, lavanderie, serre, ecc..)
4. Per i vani ad uso comune si rimanda all'art. 34
5. Analogamente, agli effetti della determinazione della superficie, si calcolano tutti i vani principali ed accessori, nonché le dispense delle categorie di utenze diverse dall'abitazione.
6. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

ART.36 bis

Criteri di determinazione delle tariffe unitarie e relativi metodi di quantificazione.

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree tassabili di cui al presente regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

K coefficiente di qualità.

Coefficiente moltiplicatore rappresentato da un numero puro compreso tra 0,8 e 1,2 da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza al fine di tenere conto anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (ad esempio: peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media) proprio delle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza.

Nella assegnazione del valore attribuito al coefficiente K, si tiene conto, per ciascuna classe di contribuenza, del maggiore o minore grado di onerosità rispetto ai valori medi, derivante dall'attuazione del ciclo di smaltimento (raccolta, trasporto e smaltimento definitivo) del rifiuto, in funzione della rispettiva caratteristica qualitativa prevalente.

CPS Coefficiente di produttività specifica (qi)

E' definito dalla media dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella stessa classe di contribuenza sotto il profilo delle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti.

Rappresenta l'indicatore della potenzialità di produzione dei rifiuti propri delle diverse attività a cui correlare l'entità delle tariffe unitarie della tassa per lo smaltimento.

CPM Coefficiente di produttività medio (qm)

E' definito dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati annualmente consegnati al servizio di raccolta ed il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli (Kg/mq anno)

IPS Indice di produttività specifica (pi)

E' definito dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica CPS di ogni singola classe di contribuenza ed il coefficiente di produttività medio CPM (CPS/CPM)

CT Costo convenzionale del servizio

E' la percentuale di costo di esercizio determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione è dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana un importo pari al 5% a titolo di costo per lo spazzamento. Il costo convenzionale del servizio coincide con il gettito previsto dalla tassa.

ST Superficie totale

E' la superficie complessiva dei locali iscritti nei ruoli della tassa.

TM Tariffa media convenzionale

E' definita dal rapporto tra il costo convenzionale del servizio CT e la superficie totale ST dei locali iscritti nel ruolo della tassa.

2. I coefficienti di produttività specifica definiti nel precedente comma vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto od indiretto, attuate su campioni adeguatamente rappresentativi dell'insieme di riferimento.

In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti con o metodi di cui sopra possono essere assunti coefficienti di produttività specifica desumibili dall'elaborazione di dati statistici sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, pubblicati dalla Regione, Enti territoriali o da altri enti od istituti pubblici di ricerca.

3. La formazione delle categorie di locali ed aree tassabili con la stessa misura tariffaria, viene effettuata aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.

Per le attività non specificamente analizzate, si applicano criteri di analogia.

Ciascuna delle classi di contribuenza individuate sarà caratterizzata:

- **da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica (CPSn) costituito dalla media dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella stessa classe;**
- **da un proprio valore dell'indice di produttività specifica (IPSn) dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica (CPSn) ed il coefficiente di produttività medio (CPM);**
- **da un proprio valore Kn del coefficiente di qualità K.**

4. Le tariffe unitarie, espresse in Euro/mq, per ciascuna delle classi individuate, vengono determinate con la seguente formula

$$T_n = K_n \times I_{PSn} \times T_M$$

Con arrotondamento matematico.

Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie si procede nei seguenti termini:

- **rideterminazione annuale della tariffa media convenzionale T_M sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nel ruolo.**
- **Rideterminazione periodica, con frequenza almeno biennale, dei coefficienti ed indici di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti con le modalità di cui al precedente art. 15 con eventuale conseguente ricomposizione e riaggregazione delle classi di contribuenza;**
- **Revisione occasionale dei coefficienti di qualità da effettuarsi quando si introducono innovazioni nel ciclo di smaltimento od in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.**

ART. 37

Tariffe per le aree scoperte

(Art. 66, comma 1 e 2, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono computate per la metà le superficie riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite **ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali od accessorie di locali tassabili, diverse dalle aree di cui al comma 2.**
2. *Sono computate nel limite del 25 per cento le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.*

3. *Le riduzioni delle superficie di cui ai presenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo*

ART. 38

Tariffe per particolari condizioni d'uso
(Art. 66, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso come dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE	RIDUZIONE
1) – <i>Abitazioni con unico occupante</i>	30%
2) – <i>Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.</i>	30%
3) – <i>I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.</i>	30%
4) – <i>Utente che versando nelle circostanze di cui al numero 2, risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.</i>	30%

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorre dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 39

CLASSIFICAZIONE CATEGORIE DI CONTRIBUENZA AI FINI
DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti categorie:

CATEGORIA 01	Locali ad uso abitazioni e loro dipendenze.
--------------	---

Sottocategoria 01A	Con 0 e 1 occupante
Sottocategoria 01B	Con 2 occupanti
Sottocategoria 01C	Con 3 occupanti
Sottocategoria 01D	Con 4 occupanti
Sottocategoria 01E	Con 5 o più occupanti
CATEGORIA 02	Locali destinati a studi professionali, uffici pubblici privati, ambulatori, agenzie, aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti.
CATEGORIA 03	Locali ad uso studi artistici, fotografici, botteghe e laboratori artigiani, tipografi, cartolerie, aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti.
CATEGORIA 04	Locali destinati a esercizi pubblici, negozi, ristoranti, trattorie, osterie, caffè, pasticcerie, gelaterie, negozi di abbigliamento, arredamento, alimentari, magazzini, depositi privati, macellerie, pescherie, alberghi, locande, pensioni, campeggi, locali di vendita all'aperto compresi i mercati, aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti.
CATEGORIA 05	Locali destinati a uffici ed aziende commerciali, banche, istituti di credito, assicurazioni, farmacie, aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio ove possono prodursi rifiuti.
CATEGORIA 06	Locali destinati a istituti di beneficenza ed assistenza, associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche, associazioni varie, aree scoperte con la stessa destinazione, non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti.
CATEGORIA 07	Locali destinati a negozi di frutta e verdura, magazzini e depositi relativi, fiorai, aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti.
CATEGORIA 08	Locali destinati a stabilimenti industriali, stazioni ferroviarie, caserme, circolari, collegi, seminari, scuole materne, elementari e medie statali, distributori di carburante, aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti.
CATEGORIA 09	Locali destinati a autorimesse pubbliche e private, aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti.
CATEGORIA 10	Locali destinati a locali di pubblico spettacolo, cinematografi, teatri e simili, sale da ballo anche all'aperto, aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti.
CATEGORIA 11	Locali destinati ad albergo senza ristorante, aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti.

ART. 40

Agevolazioni - riduzioni

(Art. 67 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico – organizzativi comportanti un' accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualificato che agevoli lo smaltimento o il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio . A tal fine, il

responsabile del servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta Comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.

2. Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.
3. Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.

ART. 41 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al seguente prospetto:
 - a) gli stabili (e le relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente il Comune;
 - b) gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione e ad usi da quello del culto in senso stretto;
 - c) *i locali non adibiti ad uso alcuno, privi di arredamento e che restino chiusi per l'intero anno solare;*
 - d) le aree scoperte destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva per la parte di esse il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservate, di norma ai solo praticanti.
 - e) **gli stabili destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione di prodotti, il ricovero del bestiame e la custodia degli attrezzi;**
 - f) **I locali utilizzati per fini istituzionali dagli Enti, Associazioni, organismi culturali e sportivi e ricreativi e religiosi, esercitanti attività senza fini di lucro.**
2. *Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 46 con annotata la richiesta ed esenzione.*
3. *L'esenzione dovrà comunque essere accordata con deliberazione della Giunta Comunale.*
4. *La stessa deliberazione dovrà prevedere:*
 - a) *l'obbligo degli interessi di denunciare, entro 60giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;*
 - b) *che l'esenzione avrà validità fino a revoca.*

ART. 42 Tariffe

(Art. 69 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

1. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Comunale **entro il termine per l'approvazione del bilancio (31 ottobre)** in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, *per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sotto categorie*, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogare le tariffe approvate per l'anno in corso.

2. La deliberazione deve, fra l'altro, indicare:
 - a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
 - b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;
 - c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.
3. La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

ART. 43

Tassa giornaliera di smaltimento (Art. 77 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni **o equiparati** prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, *temporaneamente e non ricorrentemente*, locali o aree pubbliche o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.
2. *La misura è determinata dalla Giunta Comunale in base alla tariffa, rapportata a giorno, dalla tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.*
2. **La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.**
3. **E' considerato temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.**
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualificativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto di occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D. Lgs. n. 507/93, relative alla tassa annuale.
7. Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

ART. 44

Servizio stagionale

(Art. 59, comma 5, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita deliberazione a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il dispositivo del precedente articolo 8.

ART. 45

Interruzione temporanea del servizio

(Art. 59, comma 6, D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

ART. 46

Denunce

(art. 70, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici Comunali.
2. La denuncia ha effetto anche gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'ambiente a disposizione dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o affettiva, delle persone che hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e dello loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presente nel giorno indicato con il timbro postale.
6. In occasione di iscrizione anagrafiche o altre pratiche concernenti locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invio, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.
- 7. Le variazioni relative ai componenti del nucleo familiare vengono effettuate d'ufficio mediante acquisizione dei dati necessari dall'ufficio anagrafe.**

ART. 47
Lotta all'evasione

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI

- 1) dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 46 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente"
- 2) la "cartella del contribuente" di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali devono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
- 3) *dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.*

B) UFFICIO TECNICO

1. dovrà assicurare all'ufficio tributi ogni possibile collaborazione **attraverso la trasmissione all'ufficio stesso di tutte le informazioni in loro possesso che possano avere rilevanza dal punto di vista tributario. L'Ufficio tecnico dovrà trasmettere tutte le abitabilità ed usabilità riguardanti entità immobiliari nuove o modifiche delle stesse con indicazione della superficie tassabile ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.**

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA – LICENZE E AUTORIZZAZIONI

1. dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE

1. dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti delle tasse.

2. tutti gli uffici comunali dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

ART. 48

Accertamento

(Art. 71 del D. Lgs. 15 novembre, n. 507)

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 53 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa deliberazione, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

ART. 49

Riscossione

(Art. 72 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

1. Per la riscossione del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'art. 72 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 50

Controllo dei dati

(Art. 73, comma 1, D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 48, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti,

comprese le planimetrie dei locali delle aree scoperte ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti, può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

ART. 51

Accesso agli immobili

(Art. 73, comma 2, D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 48, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

ART. 52

Accertamento per presunzione semplice

(Art. 73, comma 3, D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

ART. 53

Funzionario responsabile

(Art. 74 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per 'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

ART. 54

Rimborsi

(Art. 75, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per i rimborsi trova applicazione l'art. 75 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

(*) SI PRECISA CHE NEL TESTO SONO EVIDENZIATE:

- **in grassetto**: le norme introdotte

- *in corsivo*: le norme abrogate